IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. IV - Aprile 1922

SOMMARIO: Il S. P. e il *Monitore Ecclesiastico*, p. 97. — **ATTI DELLA SANTA SEDE: Atti del S. P. PIO XI.** Motu-proprio circa il Conclave, 98. - **Atti di BENEDETTO XV.** Breve circa le preci per la buona morte, 99. - **S. C. del S. Ufficio.** Condanna di libro, 103. - **S. C. del Concilio.** Dubbi circa le alienazioni e gli ex-voto, 104. - **I. S. C. dei Religiosi.** Istruzione per la relazione quinquennale, 106; II. Dubbio circa i diritti del Fondatore, 108. - **S. C. dei Riti.** I. Aggiunta alle Litanie dei Santi, 109; Della Messa votiva *de Fidei propag.*, 109. - **S. R. Rota.** *Diœcesis X* Incidentale, 110. — **LETTURA DEL CODICE.** Delle pene in genere, 111. — **CONSULTAZIONI.** Circa i funeri negli ospedali, 115. — **QUESITI MINORI**, 121. — **BREVI RISPOSTE**, 122. — **LEGGI GOVERNATIVE**, 123. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 125.

IL S. P. PIO XI

E IL " MONITORE ECCLESIASTICO "

Giovedì 30 marzo il Direttore del ***Monitore Ecclesiastico*** ebbe la bella sorte di essere ricevuto in privata Udienza dal Santo Padre PIO XI e di presentarGli il volume della decorsa annata 1921, pregando Sua Santità di accettarlo con quella stessa benevolenza che più volte aveva dimostrato il Suo Predecessore Benedetto XV di venerata memoria, per la *Rivista*.

Il Sommo Pontefice si degnò gradire il volume offertoGli e di assicurare il Direttore medesimo, che, come il Suo Animo paterno era sempre del tutto aperto alle iniziative giovevoli agli studi ecclesiastici, e in special modo a quelli più strettamente congiunti con la utilità del ministero pastorale, così la Sua intera benevolenza era già acquisita alla *Rivista* che aveva un passato sì benemerito per la dottrina canonica, e sì fecondo di frutti pel bene delle anime. Si degnò anzi Egli stesso ricordare il venerato Fondatore, Card. Casimiro Gennari, primario luminare del giure ecclesiastico contemporaneo, e compiacersi, sfogliando il volume, della larga parte destinata alla illustrazione del *Codice canonico* e degli *Atti della Santa Sede*.

Spronandoci quindi a continuare l'opera intrapresa come una vera benefica missione, ben volentieri, a dimostrazione di questi Suoi sentimenti, impartiva al Direttore e ai suoi collaboratori, per conforto e stimolo nel difficile compito, e a tutti gli Associati, per accrescerne lo zelo nel sostenere la *Rivista* e diffonderne e raccomandarne la lettura, la Sua speciale

BENEDIZIONE APOSTOLICA

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si inducono alcuni mutamenti circa il regolamento del Conclave [*A. A. S.*, XIV, 145].

Motu proprio. - Cum proxime ex occasione Conclavis, in quo, arcano Dei providentis consilio, ad catholicae Ecclesiae principatum, nullis Nostris meritis, evecti sumus, omnia, quae ad Apostolicam Sedem vacantem et ad Romani Pontificis electionem pertinent, ad praescripta dirigerentur Constitutionis Apostolicae, quam s. m. decessor Noster Pius X die XXV mensis decembris an. MCMIV ediderat, ipsi VV. FF. NN. S. R. E. Cardinales in coetibus cotidie habitis, qui Congregationes generales praeparatoriae vocantur, optare se significarunt, ut posthac aliquod eius Constitutionis caput sic mutaretur, quemadmodum rerum temporumque ratio postularet. Itaque, re attente perpensa, de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, Motu proprio ac certa scientia, haec, quae sequuntur, decernimus atque edicimus:

I. Derogantes iis, quae in Constitutione Pii X *Vacante Sede Apostolica*, tit. II, cap. I, n. 33, praescribuntur (1), ut Cardinalibus, qui longius absunt, fiat Urbem tempore adeundi facultas, decem dierum moram, quae, post diem obitus Summi Pontificis, ad Conclave ineundum dabatur, ad quindecim solidos dies prorogamus; praetereaque Sacro Cardinalium Conlegio potestatem facimus ingressus in Conclave etiam per alios duos tresve dies proferendi, ea tamen lege, ut decem et octo ad summum diebus elapsis, Cardinales, quotquot praesentes aderunt, statim Conclave ingrediantur et ad electionis negotium procedant. Quod vero attinet ad novendialia, servatis iis quae in memoratae Constitutionis, tit. 1, cap. V, n. 26, leguntur de exsequiis, tribus postremis diebus, sollemniore ritu persolvendis, Cardinales, in primo eorum conventu, praefinient dies, quibus sex priora habenda sint.

(1) Cfr. *M. E.*, XXVI, p. 404: ivi era detto che « i Cardinali presenti in Curia dovessero aspettare gli assenti per i soli *dieci* giorni delle esequie », tempo assolutamente insufficiente per quelli che fossero fuori di Europa; ora se ne concedono non meno di *quindici* a non più di *diciotto*; il qual limite è bastevole. Per conseguenza il principio dei novendiali (cfr. ibid. p. 402) potrà esser differito secondo il prudente parere degli Eminentissimi.

II. Quod in eadem Constitutione decernitur tit. II, cap. II, n. 38 (1), ita volumus observari, ut cuilibet Cardinali, quamvis liberum sit duobus servientibus, clericis, vel laicis, vel uno clerico et uno laico uti, liceat tamen unum solum eumque laicum in Conclave secum adducere. Quod vero additur de servientibus Cardinali infirmo concedendis, id omnino immutatum esto.

III. Legem, quae de Communione a Cardinalibus facienda habetur in Piana illa Constitutione tit. II, cap. v, n. 54 (2), sic novamus, ut liceat cuilibet Cardinali sacrum facere; qui vero, quavis de causa, se a sacro peragendo abstinuerit, is in designato sacello et consueta Missa ad sacram Synaxim accedat.

Iubemus autem Nostras has Litteras Motu proprio datas legi coram omnibus S. R. E. Cardinalibus praesentibus, in prima Congregatione generali, quae post obitum Summi Pontificis habebitur. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die I mensis martii, anno MCMXXII, Pontificatus Nostri primo.

PIUS PP. XI

Atti del S. P. Benedetto XV.

Si concedono nuove indulgenze e grazie spirituali per gli ascritti alla Pia Unione Primaria della Buona Morte, ai quali si propone una nuova formola di oblazione [*A. A. S.*, XIII, 342] (3).

Breve. - BENEDICTUS PP. XV. Ad perpetuam rei memoriam. - Sodalitatem Nostrae Dominae a Bona Morte nuncupatam, iam, anno MCMXVIII,

(1) Ibidem, 405: « Ogni Cardinale *si contenti* di due inservienti, chierici, o laici, oppure un chierico e un laico ». La frase *si contenti* « contentus sit » mentre diceva chiaramente non potersene recare di *più*, sembrava ad alcuni escludere che si potesse condurre *un solo* inserviente, specie se laico. Ora questo è esplicitamente permesso: invero, diminuendo le persone che hanno parte in Conclave si evitano meglio gli inconvenienti, e si rende più sicuro il segreto.

(2) Cfr. ibid. p. 437: « La *prima* mattina del Conclave... tutti i Cardinali... vengono nella cappella designata, ove si celebra la consueta Messa, in cui si comunicano i Cardinali », che perciò in questa *prima* mattina (non nelle successive) dovevano astenersi dal celebrare. Era un rito tradizionale, opportuno quando molti dei Cardinali non erano *sacerdoti*; mentre oggi il Codice (c. 232 § 1) prescrive che pel Cardinalato è necessario avere almeno il presbiterato.

Si noti che pur questi lievi e ovvii *mutamenti*, non potevano rientrare nella facoltà di *interpretare*, *sciogliere i dubbi*, e *tradurre in pratica* o *supplire in caso di urgenza* le prescrizioni della Costituzione di Pio X, com'è concessa nei n. 4 e 5. (ibid, pagina 395); ma è stato necessario un atto del Pontefice successore (cfr. anche 394, 497).

(3) Questo Breve è importantissimo anche per la dottrina teologica che vi si svolge circa il dono della perseveranza e i mezzi per impetrarlo, specialmente circa

Litteris Apostolicis die XXII mensis martii Piscatoris anulo obsignatis (1), vehementer commendavimus; at vero, quod ea sibi consilium proponit effectumque dare contendit, tanti momenti est, ut illud, et Apostolicae auctoritatis pondere firmare ac roborare denuo, et ampliore gratiarum concessione de caelesti Ecclesiae thesauro provehere non dubitemus. Quotquot enim in sodalium numerum adsciscuntur, eorum est veluti peculiare ac proprium, non modo cum sibi, tum ceteris, pretiosam in conspectu Domini mortem impetrare, sed etiam de ipsa morte, quae unicuique impendeat, assidue commentari, eamque cum precum bonorumque operum praesidio opperiri, secundum illud *Imitationis Christi*: « Sic te in omni facto et cogitatu tenere deberes, quasi statim esses moriturus »; qua profecto re num aliquam aliam graviorem magisque necessariam persequi liceat? Hoc sane salutis aeternae adipiscendae negotium, tanquam si christiano homini unum incumbat, Paulus Apostolus agendum inculcat, nec quisquam feliciter gerat ac perficiat, nisi et in vita sancte degenda perseveraverit et sancte de vita decesserit. Id utinam alte in christifidelium animis insideat, quod solet, proximo cum animae periculo, miserandum in modum oblitterari, hac praesertim aetate, cum videntur homines, pecudum more in terram confixos habere oculos, eosque, contemplatione caelestium posthabita ac despecta, unice ex fluxis pascere inanibusque rebus. Quamobrem Sodalitati Nostrae Dominae a Bona Morte haec haud mediocris, praeter alias, tribuenda laus est, quod instituto ipsa suo, extremum illud temporis momentum, quo aeterna animae sors periclitatur, in memoriam hominum redigat, iisque continenter suadeat, magnum opus esse atque arduum in Dei gratia ad obitum usque perseverare, eaque de re, quemadmodum Tridentinum docet, *tametsi in Dei auxilio firmissimam spem collocare et reponere omnes debent, neminem sibi certi aliquid absoluta certitudine polliceri* posse; propterea Paulum Apostolum edixisse, cum timore et tremore salutem esse nobis operandam. Quamvis autem *magnum* perseverantiae et sanctae in osculo Christi mortis *donum* iusto iure mereri nequeamus, cum gratuito detur, *suppliciter* tament teste Augustino, illud *emereri potest*, modo ut a Patre in nomine Christi talibus exposcatur obsecrationibus, quales Christus ipse certe auditum iri promisit. Quas quidem preces si, cum vitae christianae exercitatione coniunctas, sine ulla temporis intermissione feramus, consecuturum sine dubio, Dei misericordiâ, est, ut *in fide stabiles et in opere efficaces* inveniri, *ac demum* post *vitae huius varietates ad salutis portum pervenire* mereamur; cum *facienti quod in se est, Deus*

la maggiore efficacia del sacrificio della Messa offerto in vita, piuttosto che applicato dopo la morte propria; su di che è bene che i pastori d'anime richiamino l'attenzione dei fedeli.

(1) Cfr. *M. E.*, XXX (1918), p. 135.

non deneget gratiam. Interea sic dolemus, ut nihil supra, ex ingenti filiorum numero, quos, ob collatum Nobis divinitus Apostolicum munus, ad beatitatem sempiternam dirigendos adiuvandosque suscepimus, nimis paucos esse, qui de salute sua vivant solliciti et sic se, quemadmodum diximus, ad pie moriendum parent. Verum ad gratiam eiusmodi assequendam cum preces eo plus valeant, quo excellentiores sunt, liquet, quas Christus ipse, Mediator ac Sacerdos, in augusto Missae sacrificio Patri obsecrationes adhibet, eas esse prorsus perfectas et gratas, ideoque omnium efficacissimas. Fideles igitur, qui pretiosum sibi spondere decessum tutumque reddere velint, quidni Sacrum ad hanc mentem fieri iubeant, cum in altari Christus sit *semper vivens ad interpellandum pro nobis,* ibique *thronum gratiae* constituerit, ad quem *adeamus cum fiducia ut misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno* ? Praeterquam enim quod, ut Tridentini verbis utamur, *sacrificii oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens crimina et peccata etiam ingentia dimittit,* poenasque culpae expiandae debitas condonat, solutionis pretium ex immenso satisfactionum Christi cumulo depromens, per ipsam praeterea Sacri litationem subsidia ea omnia impetrare licet necessaria atque opportuna, quibus non modo maculas devitemus conceptasque eluamus, sed etiam in Dei gratia amicitiaque sic perstemus ut mortem iustorum obeamus. In quo considerandum praecipue est, fructus, qui ex Sacro percipiuntur, hominibus longe uberius vivis prodesse quam vita functis, cum iis, bene animatis ac dispositis, magis directo, certius atque abundantius, quam his, applicentur: unde efficitur, ut, cum perseverantiae dono, queamus nobis facultatem adhuc vivis comparare cum placandae Dei iustitiae, tum poenae, quae nos in Purgatorio igni maneret, vel tollendae omnino vel valde saltem imminuendae. Quodsi satis multi, obliviosi atque ingrati homines, id committere consueverunt, ut ad animas eorum piandas, quos habere carissimos videbantur, augustum offerri Sacrificium neglegant, sunt quidem maiore numero, qui, gravi cum spiritualium utilitatum iactura, illud ignorent, profuturum sibi multo magis Missae sacrificium quod, se vivis, ipsimet, quam quod in ipsorum levamen defunctorum heredes, propinqui vel amici perlitari iusserint. Quam tot christifidelium ignorantiam cum dilectus filius Aristides Guibert, Presbyterorum a Santa Maria vulgo *de Tinchebray* summus moderator, Nobiscum conquereretur die octavo superioris mensis, quo die eum coram admissimus, simulque Nobis aperiret, velle se, si quidem id probaturi essemus, sanctam quasi quandam *Cruciatam* inter sodales Nostrae Dominae a Bona Morte excitare, ut hi Sacra quam plurima curarent peragenda ad gratiam pii decessus sibi aliisque omnibus, si liceret, impetrandam, non modo propositum perplacere diximus, sed etiam tam praeclarum eiusmodi stu-

diosae caritatis opus Nosmet ipsos caelestium dispensatione thesaurorum esse locupletaturos. Quibus Nostris impulsus incitamentis, haud ita multo post, idem dilectus filius supplicem ad Nos dedit libellum, dilecti filii Nostri Petri S. R. E. Presb. Card. Gasparri, Sodalitatis N. D. a Bona Morte Protectoris, amplissimo suffragio commendatum, quo certa quaedam precandi formula continebatur, flagitavitque ut, qui eam recitarent sodales et ad eandem mentem Sacrum litari iuberent, iis plenarias ac partiales indulgentias largiremur. Quibus piis votis perlibenter obsecundantes, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, audito dilecto filio Nostro Cardinali Poenitentiario Maiore, omnibus ac singulis fidelibus Sodalidati Nostrae Dominae a Bona Morte tam adscriptis quam in posterum adscribendis, qui preculam *Pater Sancte*, ad exemplar Litteris hisce Nostris subiectum et in tabulario Cancellariae Brevium Apostolicorum asservandum, quovis idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint, indulgentiam quingentorum dierum *toties quoties* lucrandam concedimus; septem vero annorum totidemque quadragenarum, quotiescumque, Sacrum audiendo, eandem preculam effuderint; plenariam semel in hebdomada lucrandam, si, eadem oblationis formula cotidie recitata, sacramentis refecti Missae sacrificio semel diebus ferialibus adstiterint; item plenariam, usitatis condicionibus, quocumque die Sacrum, secundum intentiones in ea ipsa oblationis formula relatas, perlitandum curaverint. Praeterea, ut omnibus et singulis fidelibus in eandem Sodalitatem tam adscitis quam in posterum adsciscendis indulgentiam plenariam usitatis condicionibus, quovis anno, die XXXI mensis maii, festo beatae Mariae Virginis Mediatricis omnium gratiarum, et sabbato post festum Ssmi Cordis Iesu, quo sabbato festum peragitur Purissimi Cordis B. M. V., lucrari liceat, misericorditer damus. Denique iisdem omnibus sodalibus fas esto plenariis ac partialibus indulgentiis, quas largiti sumus, vita functorum labes poenasque expiare. Interea in spem bonam laetamque erigimur fore, ut in Sodalitatem istam, per terrarum orbem late propagatam, christifideles cotidie plures cooptari se velint, non solum ut gratiis ab Apostolica Sede conlatis fruantur, verum etiam ut *bonae mortis apostolatum* ad Sodalitatis leges exerceant, id omni virium contentione efficiendo, ut qui in discrimine ultimo versantur, sacri Viatici et extremae Unctionis susceptionem ne eo usque remorentur cum sensum amissuri iam sunt, sed, contra, quemadmodum Ecclesia docet ad praecipit, iis roborentur Sacramentis vixdum, ingravescente morbo, prudens fiat de periculo mortis iudicium: qui ceterum apostolatus, sodalibus ipsis proximisque tam fructuosus, non sine peculiari divinae Providentiae consilio, videtur hisce temporibus eo celerius copiosusque florescere ac vigere, quo magis oportet homines mansuras animi utilitates quaerere atque impensius

saluberrimam mortis cogitationem secum agitare. Quo in genere sodales rem facturi sunt omni laude et caelesti remuneratione dignam, si, ad propositum quod supra dicendo adumbravimus, incruentum altaris Sacrificium creberrime curent peragendum, ut Redemptionis opus in socordibus vel impiis hominibus efficienter perpetuoque compleatur, aeternamque omnes, quoad fieri potest, salutem assequantur, cum pro omnibus divinum Iesus Christus sanguinem, animae suae prodigus, effuderit.

Porro decernimus praesentes Litteras firmas, validas et efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, et illis ad quos spectant vel spectare poterunt in omnibus plenissime suffragari, sicque in praemissis definiri ac iudicari debere, atque irritum et inane fore si quidquam secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter aut ignoranter attentari contigerit. Praesentibus in perpetuum valituris, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die XXXI mensis maii, B. M. V. Mediatricis omnium gratiarum festo, anno MCMXXI, Pontificatus Nostri septimo.

Pro Dno Card. PETRO GASPARRI
N. Sebastiani, a *Brevibus Apostolicis.*

Precula et oblationis formula ad gratiam bonae mortis impetrandam.

Pater sancte, omnes et singulas Missas in universa Ecclesia hodie celebratas aut celebrandas tibi offero, ut per Iesu Filii tui sanguinem, beatae Mariae Virginis sub Croce Perdolentis intercessione, iustis magnum perseverantiae donum, peccatoribus perfectae conversionis gratiam et omnibus christifidelibus, praesertim mihi, propinquis et piae Sodalitati adscriptis, extremo vitae tempore, sacri Viatici refectionem, sancti olei Unctionem et pretiosam in conspectu tuo mortem elargiri digneris. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si riprova il libro intitolato: « Une mystique de nos jours ».

Decreto. - E.mi ac R.mi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales, in ordinario consessu habito feria IV, die 15 martii 1922, decreverunt: Opus cui titulus: « Chanoine S. Legueu — *Une mystique de nos jours. Sœur Gertrude-Marie, religieuse de la Congrégation de Saint-Charles d'Angers* » — esse reprobandum.

Et insequenti feria v, die 16 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori Sancti Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem ratam habuit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 17 martii 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Risoluzioni circa le alienazioni in genere e dei doni votivi in specie [*A. A. S.*, XIV, 159].

Lauden. - Attentis deductis et resolutis in causa Dioecesis N. *Donariorum votivorum*, die 12 iulii 1919 (*A. A. S.*, XI, 416), Ordinarius Laudensis ab hac Sacra Congregatione reverenter postulavit infrascriptorum dubiorum solutionum:

I. Utrum ad alienationem rerum utcumque pretiosarum, semper necessarium sit beneplacitum Apostolicum, an possit Ordinarius intra certos summae limites huiusmodi alienationem permittere.

II. Utrum ad alienationem quorumcumque donariorum votivorum requiratur beneplacitum Apostolicum, an possit Ordinarius de eisdem disponere, intra certam summae quantitatem.

III. An ad alienationem donariorum votivorum requiratur beneplacitum Apostolicum, quando ipse oblator donarii in alienationem ultro consentiat.

IV. Utrum mera oblatio doni ad altare vel ad sacram iconem, praesumptionem voti secum ferat, an positive constare debeat donarium ex voto oblatum esse.

V. An in Ordinarii facultate sit, quando Consilium administrationis et Capitulum cathedrale inter se dissentiant, supplere alterutrius consensum, tum in negotio alienationum tum in quovis aequipollenti contractu.

Die 14 ianuarii 1922, Sacra Congregatio Concilii in plenariis Emorum ac Revmorum Patrum comitiis in Palatio Apostolico Vaticano habitis, perpensis omnibus, respondendum censuit:

Ad 1. Ad Pontificiam Commissionem Codicis pro canonibus authentice interpretandis.

Ad 2. *Affirmative* ad primam partem; *negative* ad alteram.

Ad 3. *Affirmative.*

Ad 4. Donarium praesumi votivum nisi de contraria donatoris vel offerentis voluntate aliunde constet.

Ad 5. *Negative.*

Facta autem de praemissis SSmo Domino Nostro Benedicto PP. XV relatione per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium, in Audientia postridie habita, Sanctitas Sua datas resolutiones approbare et confirmare dignata est.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

I. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Si abbia presente quanto fu discusso nella causa precedente in *M. E.* XXXII (1920) p. 74–76. Si vedrà subito che il primo dubbio ivi era stato già trattato incidentalmente, in quanto, riferendosi al c. 1497 § 2, era stato accennato che una cosa non poteva dirsi preziosa se non aveva un *notabilis valor*, e che oggi, nell'attuale rinvilimento della moneta, sembra non potersi dire « notevole » un valore inferiore alle « mille » lire. Pure una propria risoluzione la S. C. non volle darla allora, sebbene esplicitamente si chiedesse col secondo dubbio. Oggi essendole di nuovo riproposto, ha di nuovo ricusata la risposta rinviando alla Commissione pel Codice, cui spetta interpretare quelle parole *notabilis valor*. Speriamo che la risposta di questa non si faccia molto attendere, perchè il dubbio è frequente nella pratica. Sovente infatti occorre trattare della vendita di paramenti o arredi sacri, ecc., che per antichità, struttura o disegno hanno qualche pregio, ma per la loro entità o deperimento non possono stimarsi che sotto il migliaio di lire; mentre d'altra parte non è possibile farli servire al loro scopo nè riattarli, senza che perdano il pregio che loro rimane. Certo sarà difficile tradurre in un numero il *notabilis valor*, specialmente ora che la moneta è soggetta a continue fluttuazioni di tempo e di luogo: ma pure questa difficoltà dovrà superarsi, poichè altrimenti dovrebbero del pari mutarsi tutte le cifre determinate che sono indicate nei canoni circa le alienazioni. Attendendo, crediamo che possa starsi *tuta conscientia* all'opinione degli autori citati nella precedente decisione, e non considerare come prezioso, per difetto di valore notevole, un oggetto stimabile (almeno da noi) sotto le mille lire.

Osservammo però nella precedente decisione che un oggetto « votivo », per questa sola qualifica, anche se non « prezioso », e quindi anche se non raggiunga un valore « notevole » non può alienarsi senza il consenso della S. Sede, e ne dicemmo le ragioni (p. 76). Esse trovano conferma nella presente risposta, che nega potersi alienare oggetti votivi, anche se il loro valore non sia « notevole ».

Così pure la terza risposta, che esclude ancora come efficace a permettere la vendita, lo stesso consenso dell'oblatore, conferma quanto ivi fu detto, che cioè pel fatto di esser votivo, l'oggetto stesso è fuori della sfera di volontà del donatore che non può più disporne, nè quindi consentire a diversa disposizione che altri voglia farne. Ciò naturalmente se si tratta di vero oggetto « votivo »; non quando può parlarsi di semplice donazione o contributo o scopo di culto. Per altro la risposta al quarto dubbio induce a questo propo-

sito una vera « presunzione » di voto finchè non si dimostri il contrario. Ciò è consono alla comune regola canonica di interpretare, nel dubbio, nel senso spiritualmente più proficuo all'oblatore (cfr. c. 1536 § 1). La prova del contrario può farsi in ogni modo legittimo, come mostra la parola generica *aliunde*: non solo quindi da espressa statuizione del donante, che, p. es., richiegga dovere il suo dono restare ad ornamento della sacra icone per due anni (dopo i quali quindi si potrà farne ogni altro lecito impiego), ma anche dall'uso del luogo, bene noto, di tenere quei doni esposti solo per un dato tempo.

Il quinto dubbio riguarda le alienazioni in genere e altri contratti assimilati (c. 1533) e tocca una questione delicata, quanto frequente: per un valore sopra le 1000 e le 30,000 lire occorre il « consenso » tanto del Capitolo cattedrale che del Consiglio diocesano amministrativo: ora non di rado accade che tra i due enti esista divergenza di vedute e prima che si mettano d'accordo ci vuol tempo, e spesso non si giunge che a un compromesso, con restrizioni che l'Ordinario non può accettare. Deve l'Ordinario assistere impotente a questo conflitto, o può troncare le more, supplendo il consenso che manca da una parte sola? La S. C. ha risposto negativamente ed è giusto: infatti il dissenso dimostra che non « è evidente » la necessità od utilità richiesta dal c. 1530; e d'altra parte quando la legge richiede il « consenso » (e non il solo consiglio) di « due », è chiaro che non basta quello d'« una » parte. Agli inconvenienti che può recare l'ostinazione irragionevole porge pronto rimedio correttivo il ricorso alla S. Sede, e migliore ancora sarà il rimedio preventivo di vegliare bene nella scelta dei componenti il consiglio amministrativo.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Circa la relazione quinquennale dello stato dell'Ordine o dell' Istituto religioso. [*A. A. S.*, XIV, 169].

Decreto. - Sancitum est in Codice iuris canonici (1), ut quilibet supremus Moderator sive monasticae Congregationis sive cuiusvis Religionis iuris pontificii quolibet quinquennio, aut saepius si ita ferant Constitutiones, relationem de statu religionis ad Sanctam Sedem mittat.

Ut autem hoc canonum praescriptum ordinate et utiliter effectum detur, haec Sacra Congregatio, re mature perpensa, ea quae sequuntur decernenda statuit:

I. Quinquennia sint fixa et communia omnibus Religionibus, incipiantque a die prima mensis ianuarii 1923.

(1) Cfr. can. 510. — Vedasi anche il decreto della S. C. Concistoriale circa la relazione su lo stato delle diocesi nella visita *ad limina* al quale può essersi ispirato anche il presente (*M. E.*, XXI, 529 e XXXI, p. 3 ss.).

Relationem itaque exhibebunt:

A) Ex Religionibus virorum:

a) in primo quinquennii anno: Canonici Regulares, Monachi, Ordines militares.

b) in altero: Mendicantes.

c) in tertio: Clerici Regulares.

d) in quarto: Congregationes votorum simplicium tam clericales quam laicales.

e) in quinto: Societates virorum more religiosorum viventium, sine votis aut cum votis privatis.

B) Ex Religionibus mulierum relationem mittent Congregationes, habito respectu ad regionem in qua extat domus princeps Instituti, seu ubi sedem ex officio habet Moderatrix Generalis, sequenti ratione:

1° anno quinquennii: ex Italia, Hispania et Lusitania,

2° anno: ex Gallia, Belgio, Hollandia, Anglia et Hibernia,

3° anno: ex reliquis Europae regionibus,

4° anno: ex utriusque Americae partibus,

5° anno: ex aliis orbis partibus, et insuper Societates mulierum sine votis more religiosarum viventium vel cum votis privatis.

II. Congregationes quae relationem iam forte exhibuerint intra quinque annos praecedentes eum, in quo, ad normam supra descriptam eam mittere deberent intra quinquennium 1923-1927, eximuntur ab ea rursum mittenda pro hac prima vice.

III. In exaranda relatione pro Institutis votorum simplicium prae oculis habeantur quaestiones propositae in Instructione data a S. C. EE. et RR., nunc vero ab H. S. C. reformatae ad Codicis conformitatem (1), eisque fideliter respondeatur.

IV. Moderatores vero Supremi Ordinum Regularium et earum Congregationum etiam votorum simplicium aut Societatum more religiosorum viventium, quae ad relationem mittendam ante Codicis promulgationem non tenebantur, quoadusque aliter a Sacra Congregatione provideatur, relationem de statu suae Religionis integram et veritati respondentem - super quod eorum conscientia oneratur - diligenter exarare curent ea ratione et forma, quae Instituti naturae aptior videatur; ita tamen, ut ex ea Apostolica Sedes de statu tam materiali quam morali et disciplinari Religionis plenam sibi notitiam comparare queat.

Prima autem relatio, ante alia de actuali statu religionis, contineat notitias historicas de Ordinis aut Congregationis fundatione; et praecipue ea quae spectant ad eiusdem approbationem per Apostolicam

(1) Non sono ancora pubblicate mentre il fascicolo è in macchina; speriamo di darle nel prossimo numero.

Sedem et Constitutiones quibus in praesenti regitur. Interna quoque regiminis forma et natura votorum exponatur, et si qua mutatio in hisce facta fuerit decursu temporum aut si qua in Regulae observantia relaxatio, et quadam auctoritate inducta fuerit, declaretur.

Si qua Congregatio peculiare praescriptum habeat de relatione frequentius mittenda in Constitutionibus a Sancta Sede *post Codicis promulgationem revisis aut approbatis,* hoc servandum erit, nullo habito respectu ad ea quae de quinquennio praesens decretum praescribit.

Ssmus D. N. Pius Pp. XI in audientia concessa infrascripto P. Abbati Secretario die 25 februarii 1922, praesentis decreti tenorem adprobavit, ab omnibus servari et publici iuris fieri mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 8 martii 1922.

TH. Card. VALFRÈ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

II.

Risolvesi non competere ai fondatori di congregazioni religiose e simili istituti, il diritto di ritenerne ad vitam *il governo* [*A. A. S.*, XIV, 162] (1).

Dubbio. - S. Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae subiectum positum fuit sequens dubium:

« An fundatores aut fundatrices Congregationum Religiosarum vel « Piarum Societatum, more Religiosorum viventium, qui quaeve munere « Supremi Moderatoris aut Moderatricis in sua Congregatione fungun- « tur, ius habeant illud retinendi *ad vitam*, non obstante praescripto « Constitutionum, quae durationem muneris praedicti ad certum tempus « coarctent et reelectionem eiusdem personae ultra certum limitem « prohibeant? »

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit: « Ne- « gative, nisi apostolicum indultum obtinuerint ».

Facta autem de praemissis relatione Ssmo D. N. Pio divina Providentia Pp. XI, in audientia infrascripto P. Abbati Secretario concessa,

(1) La risposta è ovvia: il Fondatore, pel solo fatto della fondazione, non acquista alcuno speciale diritto privilegiato: può bensì avanzare in *limine fundationis* condizioni anche contrarie al diritto comune (cfr. 1417 § 1); ma esse debbono esser accettate insieme alla fondazione stessa dall'autorità « competente » a modo di contratto (ibid., cfr. 1514; 1544 § 2).

die 25 februarii 1922, Sanctitas Sua resolutionem S. Congregationis approbavit et confirmavit ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 6 martii 1922.

Th. Card. Valfrè di Bonzo, *Praefectus.*

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Rescritti in occasione del terzo centenario di Propaganda.

I.

Circa l'aggiunta di una invocazione nelle litanie dei Santi.

Beatissimo Padre,

La Commissione per i festeggiamenti del terzo centenario della S. Congregazione di Propaganda, presieduta dall'E.mo Card. Prefetto della medesima, supplica istantemente la Santità Vostra perchè voglia benignamente degnarsi di approvare la seguente invocazione e di dare ordine che venga inserita nelle Litanie dei Santi:

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris. Te rogamus, audi nos.

ROMANA

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, suprascriptam invocationem pro privata et publica recitatione, necnon pro additione Litaniis Sanctorum post invocationem *Ut cuncto populo christiano,* etc., approbare et ad universam Ecclesiam extendere dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22 martii 1922.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la celebrazione della Messa votiva "de Fidei propagatione".

Beatissimo Padre,

La Commissione per i festeggiamenti del terzo centenario della S. Congregazione di Propaganda, presieduta dall'E.mo Card. Prefetto

della medesima, implora umilmente che la Santità Vostra voglia benignamente disporre che in ogni Diocesi sia celebrata una volta l'anno, in giorno da stabilirsi dai rispettivi Ordinari, la Messa votiva *de Fidei Propagatione,* nell'intento di eccitare così maggiormente il Clero a favore delle sacre Missioni ed ottenere dal Signore gli aiuti necessari per il maggior sviluppo delle medesime.

ROMANA

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, his precibus ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, benigne annuit pro gratia iuxta petita, ita tamen ut praedicta Missa votiva *de Propagatione Fidei* cum *Gloria* et *Credo* celebrari possit semel in anno diebus ab Ordinario cuiusque loci designandis, exceptis tamen Festis duplicibus I et II classis, Dominicis maioribus, necnon Octavis I et II ordinis, Feriis et Vigiliis quae sint ex privilegiatis: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22 martii 1922.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Romana Rota.

Della «res nova» nelle cause matrimoniali [*A. A. S.*, XIII, 546].

Dioecesis X. - *Nullitatis matrimonii*, 19 maggio 1921. — Già due sentenze rotali, una *coram Many* del 23 maggio 1912, l'altra *coram Lega*, del 1 agosto 1913, hanno definito *non constare de nullitate matrimonii* tra una certa Matilde e un tal Giovanni, impugnato, sembra, da lei, come contratto a dispetto del suo volere, per solo timore della madre che l'imponeva. Fu domandata alla Segnatura la restituzione in intero, ma questa rispose: *Utatur iure suo apud Tribunal S. R. Rotae ad normam can. 1603, n. 5.* È noto infatti che le cause matrimoniali non passano mai in regiudicata: se vi sono sufficienti ragioni di ammetterle a nuovo esame, questo va concesso senza alcun bisogno di previa restituzione in intero.

Sui criteri che devono guidare il giudice nel ritenere o negare la sufficienza delle ragioni addotte a tale scopo, sparge qualche luce la presente sentenza interlocutoria del Turno Massimi-Solieri-Florczak, dinanzi al quale fu discusso il dubbio: *An causa sit admittenda ad novum examen;* rispondendosi affermativamente.

La *res nova* deve consistere in documenti o argomenti non dedotti finora, e d'una certa gravità: « nova eaque gravia » : non dice il canone (1989) *gravissima*, e tanto meno *decretoria* come lo esige invece il canone 1905 § 2, n. 2 riguardo alla restituzione in intero.

Nel caso deducevansi due serie di documenti e argomenti: per una intendevasi provare « l'avere la madre assorbita tutta l'amministrazione dei beni della figlia, sebbene maggiorenne » : ma già nella precedente discussione s'era ciò dimostrato, e s'era anzi provato che la stessa attrice aveva liberamente ceduta a sua madre con pieni poteri codesta amministrazione: quindi nulla di *nuovo*. Per l'altra serie invece intendevasi provare che la stessa Matilde, il giorno medesimo del matrimonio, aveva spedito un anello nuziale a un *terzo*, per testimoniargli che restava fedele a lui e che non andava a nozze con Giovanni se non forzata. Anche di ciò si era trattato nei due turni precedenti: s'era anzi fatta una inchiesta dalla quale era risultato verissimo che Matilde aveva comprato tale anello; ma non fu spinta a ricercare *a chi* fosse stato inviato questo anello, se al *terzo* oppure allo *sposo*. Ora finchè questo punto non sia assodato, il giudizio non può dirsi completo: se pertanto l'attrice s'offre a provare che l'anello da lei comprato fu da lei inviato al *terzo* e non allo sposo, deve bene ammettersi a questa prova. Se questa riesce, non è certo finita la causa; poichè è ben possibile, e purtroppo non raro, *unum amare et alteri nubere*; ma ciò vuol dire solo che tale argomento non è *decretorio*: le circostanze potranno completarne la forza o potranno eliderla; ma intanto è chiaro che tale elemento non va trascurato in alcun modo.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 57)

TIT. VI. - DEL SOGGETTO DELLA POTESTÀ COATTIVA. — È principio ovvio che, essendo la pena accessorio della legge, non è soggetto alla pena se non chi è soggetto alla legge o precetto cui quella è annessa (c. 2226 § 1). Son dunque esenti (oltre gli *infantes* (can. 12), gli Orientali, a norma del c. 1, dal diritto latino) anzitutto i *non sudditi*, poi coloro che trovansi fuori del *territorio*, a meno che non trattisi d'un precetto, il quale, come si suol dire, *inhaeret ossibus* (cfr. c. 13); combinando questi due punti risulta chiaro che il *peregrinus* non incorre pena violando legge sia del luogo in cui si trova ma non appartiene, sia del luogo cui appartiene, ma non si trova; se non in quanto cade sotto le eccezioni stabilite nel c. 14 § 1, n. 1. Per particolare

disposizione del diritto sono immuni da ogni legge penale i Cardinali *nisi expresse nominentur*; e sotto la stessa condizione i Vescovi non cadono sotto le pene l. s. di sospensione o di interdetto (cadono dunque sotto le comuni scomuniche): infine ai capi effettivi di Stato, ai loro figli e successori designati non può comminarsi pena se non dal Sommo Pontefice.

Giusta il principio del c. 2219 § 1, *in poenis benignior interpretatio est facienda* il Codice adotta quasi con le stesse parole la norma che trovasi nel Cod. pen. it., art. 2: «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono *più favorevoli* all'imputato», anche se la legge posteriore abbia del tutto abrogata la pena. Si fa eccezione per le *censure*, ma è eccezione solo apparente: invero le censure si *contraggono*, non si *irrogano* come le pene; ora, *macula semel contracta tantummodo elui potest*: quindi anche il c. 2248 § 1 stabilisce che ogni censura, una volta contratta, non si toglie che con la legittima assoluzione. Altra apparente eccezione nel § 4 di questo stesso can. 2226, è che la pena non cessa (a meno che non sia stabilito espressamente il contrario) *etiam resoluto iure superioris*; qui infatti non si tratta di legge penale da applicare, ma di pena già irrogata, che deve *scontarsi* ovunque, indipendentemente dal soggetto che la applicò, finchè non sia rimessa. Acutamente argomenta in tal proposito il card. Lega, che la pena irrogata, induce una diminuzione di *stato*. e non è in potere nè arbitrio di alcuno mutare il proprio stato (cfr. il parallelo can. 183 § 2, anche per la eccezione della clausola *ad beneplacitum*, che si applica del pari alle pene).

Il can. 2228 enunzia che la pena non si incorre, se non qualora il delitto sia perfetto nel suo genere, *secondo la portata delle parole della legge*. Cio non vuol dire che non possa punirsi se non il delitto effettuato, poichè contrasterebbero a tale interpretazione i c. 2219 § 4 e 2235, potendo anzi esser delittuosa anche la sola omissione, e anche l'attentazione di un atto nullo (cfr. l'attentato di matrimonio per parte dell'ordinato *in sacris*); ma che nel giudicare il delitto punito dalla legge, debbono riscontrarsi in esso tutti gli elementi o estremi voluti dalla legge. E così meglio si intende il nesso logico di questo canone coi successivi, i quali ritornano a parlare degli elementi *generali* del delitto in ordine alla pena, sotto l'aspetto però negativo, (come più pratico) di *cause scusanti dalla pena*.

Per quel che spetta il *dolo*, viene stabilito che qualora la legge adopri le parole «*praesumpserit*», «*ausus fuerit*», «*scienter*», «*studiose*», «*temerario*», «*consulto*» (e le equivalenti «*de industria*»: cfr. c. 2351, «*fraude et dolo*» [2361] «*malitiose*» [2374] che sono anche più chiare) qualsiasi diminuzione di imputabilità sia da parte dell'intelletto che della volontà, libera dalle pene *ferendae sententiae*, eccettuata l'ignoranza *affettata* ossia *studiose quaesita ad delinquendum* la quale è dolosa in sè, e manifesta raddoppiato il malo proposito. Dunque l'ignoranza *invincibile*, escludendo anche la colpa, manifestamente libera dalla pena; ed ugualmente l'ignoranza «*leviter* culpabilis» scusando dalla colpa grave. Quanto alla ignoranza gravemente colpevole, poichè il Codice non esclude che l'ignoranza affettata, deve dirsi che, *sempre qualora la legge contenga le suddette parole*, pur la cosiddetta crassa o supina, (cioè quando *ex desidia*, non *ex malitia*, non fu adoprata alcuna diligenza o quasi

alcuna) esime dalla pena, anche se riguardi la sola pena. Ciò risulta anche più chiaro dal can. seg. il quale stabilisce, che quando la legge *ometta* le suddette espressioni, che esigono *piena* cognizione e deliberazione, allora non scusa più l'ignoranza crassa o supina; se invece fu solo *graviter culpabilis* (quando fu adoprata qualche diligenza, ma non bastevole alla gravità della cosa), scusa soltanto dalle pene medicinali (poichè in esse richiedesi la *contumacia*, che qui manca) anche se l'ignoranza riguardava la sola pena, non già dalle vendicative, neppure se riguardava la stessa legge. Ciò vale sempre delle pene *latae sententiae* soltanto; per quelle *ferendae sententiae*, tocca al giudice stimare nei singoli casi le discriminanti o minuenti.

Questa parte del can. 2229 è importantissima non solo per la pratica, ma ancora per la dottrina: la perfetta graduazione che vi si fa tra ignoranza invincibile e vincibile, e in questa tra la affettata, la crassa, la *graviter culpabilis*, la *leviter culpabilis*, induce infatti una nuova perfezione a tutto il sistema teologico morale. Molte dispute che dividevano fin qui i moralisti, su la sufficienza della ignoranza affettata circa le censure, su l'equiparazione della *graviter culpabilis* alla crassa o supina, sono ora pienamente eliminate.

Quanto alle altre cause che diminuiscono soltanto l'imputabilità (ubbriachezza, semi-infermità di mente, passione ecc.) se non giungono a togliere la *grave* colpevolezza dell'azione, non scusano dalle pene *latae sententiae* in cui la legge non esiga, con le consapute espressioni, il dolo perfetto. Lo stesso deve dirsi del *timore*, anche grave e della coazione, qualora il delitto torni in disprezzo della fede (*apostasia*), o in danno dell'autorità o del pubblico bene. In ogni caso, anche qualora debba pronunziarsi l'esenzione dalla pena l. s. comminata dalla legge, non è detto che il delitto debba senz'altro andare totalmente impunito, se le circostanze esigono altrimenti.

La discriminante dell'età è poi evidente: è dunque stabilito autenticamente che gli *impuberes* anche *pubertati proximi* (sopra i 10 anni) non vanno soggetti alle pene *latae sententiae*; sebbene quindi possano assoggettarsi a pene *ferendae sententiae*, è però più congruo non usare con essi che castighi correzionali.

Circa i complici fu già stabilito che soltanto i correi *principali* incorrono fra loro la stessa imputabilità; quindi anche se la legge non nomina che il principale autore, anche essi subiscono la stessa pena; devono anzi eccettuarsi fra costoro quelli soli che la legge *esplicitamente* esime; i complici solo *accessori* vanno esenti dalla pena stabilita dalla legge: possono però equamente castigarsi *superioris arbitrio*. Lo stesso va detto di chi solo attentò il delitto o l'ebbe frustrato, qualora la legge non punisca espressamente anche il delitto frustrato o tentato. Chi invece è reo di più delitti insieme, ha inasprita la pena, e, come il recidivo, può venire assoggettato alla vigilanza speciale.

Di grande importanza sono le precisioni dei c. 2232 e s. circa la *sentenza declaratoria* e la *monizione*. Sappiamo già che caratteristica della pena *latae sententiae* è di venire inflitta dalla stessa legge, sicchè *per sè* non richiede il ministero del giudice; ma si incorre *ipso facto*. Quindi il reo che sia consapevole di aver commesso il delitto punito in tal modo dalla legge, è debitore *in utroque foro* dell'osservanza della pena. Ma pel principio naturale accettato

ultroneamente nel diritto canonico che *nemo tenetur prodere seipsum* viene espressamente stabilito che « prima della sentenza declaratoria, il delinquente « è scusato (anche in foro interno) dall'osservare le restrizioni imposte dalla « pena, *quando e in quanto* tale osservanza non sia possibile senza la rivela- « zione del proprio delitto, e quindi senza infamia (1): in foro esterno poi, « nessuno, neppure il Superiore può esigere da lui tale osservanza, se non « preceda una sentenza declaratoria (del delitto), a meno che il delitto non « sia già notorio ». Naturalmente, per la forza stessa della l. s., la sentenza dichiaratoria esige l'esecuzione della pena anche per quanto spetta al tempo intermedio, « retrotraendola al momento stesso del delitto commesso » (c. 2232).

Il can. seguente, sebbene non lo dica, si riferisce manifestamente alle sole pene *ferendae sententiae*: trattasi infatti di pene da *infliggersi* non quindi da incorrere. Esso dichiara non solo che deve constare del delitto (*tum materialiter, tum formaliter*), e della sua attuale punibilità (si prescrivono infatti le azioni penali a norma del c. 1703 cfr. 2240), ma ancora, se si tratta di censura, della *contumacia* del reo, la quale si pone in chiaro soltanto pel disprezzo della monizione. È perciò necessaria la previa monizione canonica, come si vedrà meglio trattando delle censure (cfr. c. 2143, 660 ss.).

TIT. VII. - Remissione delle pene. — È in certo modo disciplinato qui l'istituto della *grazia* in largo senso, che nel nostro diritto ha due forme: l'*assoluzione* propria delle censure, e la *dispensa* dall'osservanza delle altre pene. La prima, com'è chiaro, è *dovuta*, non appena cessi la contumacia a franger la quale è diretta la censura: quindi è per sè stessa cosa di giustizia e la sua denegazione ammette un vero e proprio appello, l'altra invece rappresenta più da vicino la grazia propriamente detta, come atto arbitrario e facoltativo. Entrambe non possono richiedersi che a colui che inflisse la pena, e al successore o al suo Superiore, di cui egli stesso in ciò è suddito, o a coloro cui ne sia stata delegata legittima facoltà. Viceversa il giudice, non potendo che applicare la pena inflitta dal Superiore, non ha facoltà di rimetterla. Si intende da sè che un atto di grazia non può esser validamente estorto con violenza o grave timore (c. 2238); mentre può venir limitato ad arbitrio del Superiore, p. es., al solo foro interno, sotto condizione (specialmente di reincidenza), e non esige alcuna presenza del favorito (c. 2239); non occorrono neppure particolari formalità; se però la pena fu inflitta in scritto, è bene, per la necessaria sicurezza, che pure in scritto venga condonata.

Importanti e precise sono le *facoltà* concesse espressamente (e quindi delegabili, come ordinarie) dal Codice (c. 2237) *all'Ordinario* circa le pene di diritto comune.

Nei casi pubblici può rimettere tutte le pene *latae sententiae*, purchè: 1° non sia il delitto dedotto al foro contenzioso; 2° non si tratti di censure riservate alla S. Sede; 3° non si tratti di pene importanti l'inabilità ai benefici.

(1) Questo semplice criterio rende vane tutte le distinzioni fra effetti privativi e positivi, inabilitanti e irritanti, di cui discutevano i moralisti: l'unica regola è vedere se essi importino o no, la rivelazione o l'infamia.

offici, dignità, al voto attivo e passivo, sospensione perpetua, infamia, privazioni di giuspatronato o di privilegio o grazia concessa dalla S. Sede. In pratica, quindi, tale facoltà si riduce a ben poca cosa.

Nei casi occulti, invece, può l'O. dispensare tutte le pene *latae sententiae*, eccettuate le censure riservate in modo specialissimo e in modo speciale alla S. Sede. Secondo il diritto precedente (celebre capo *Liceat* del Conc. Trid., sess. XXIV. c. 6, *de ref.*) poteva solo dispensare in tutte le irregolarità e sospensioni derivanti da delitto occulto, eccetto quella dell'omicidio volontario; e poteva assolvere in tutti i casi occulti anche riservati, ma solo pel foro interno, ed eccettuate le censure della *Bulla Coenae* (poi Cost. *Apostolicae Sedis*). Restano naturalmente salve le facoltà fatte a ogni confessore pei casi urgentissimi, a norma del can. 2254 e 2290.

(*Continua*).

CONSULTAZIONI

V. – Circa lo "ius funerandi" nell'Ospedale Civile.

FATTO

Il Vescovo di Belluno Mons. Bolognesi regolò la questione dei funeri e delle tumulazioni con un suo decreto in data 20 novembre 1876, che vige ancora, e in tutti questi anni servì di norma ai Parroci per la tutela dei reciproci diritti funerari.

In quel decreto fu sancita anche una regola per l'accompagno e funeri delle persone decedute nell'Ospedale civile. La parte riguardante l'Ospedale è di questo tenore:

« Peculiaria tandem circa eos qui in publico Nosocomio mortem occumbunt statuenda sunt: aut enim exequiis in ipsa nosocomii Ecclesia peractis cadaver ad commune coemeterium directe deportatur, aut e nosocomio ad Parochialem Ecclesiam pro funebri aliqua explenda functione defertur ».

I. *Si primum contingat, integrum exequiarum ac tumulationis officium ab eiusdem nosocomii Cappellano peragatur.*

II. *Si secundum, rursus distinguimus, prout nempe a) infirmus in alterutra civitatis Paroecia*, vel *b) in paroecia aliqua campestri domicilium proprium habuerat.*

a) Priori casu, praedicti domicilii Parochus; *b) posteriori vero Parochus, in cuius Paroecia nosocomium situm est, cadaveris tum deducendi, tum sepeliendi ius sibi vindicet.* (Leurenius, *Forum Benef.*, part. I, quaest. 463).

Ora invece è sorta una questione tra il Parroco dei SS. Biagio e Stefano della città di Belluno, nel cui territorio si trova l'Ospedale civile, e i Parroci

del contado di Belluno circa la tumulazione dei figliani di questi ultimi, che decedono in detto Ospedale.

Finora, seguendo le disposizioni del Decreto di Mons. Vescovo Bolognesi, quando le salme dei defunti del suburbio venivano tumulate nel proprio cimitero suburbano, il Parroco dei SS. Biagio e Stefano le levava dall'Ospedale, e le accompagnava direttamente al confine della Parrocchia, dove subentrava il Parroco proprio, che ne compiva le esequie e tumulazione nella Chiesa e cimitero proprio.

Dopo fatta la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, i Parroci suburbani si credettero autorizzati a levare personalmente le salme dei propri figliani decessi all'Ospedale, che venivano tumulate nel proprio cimitero, e di fatti cominciarono a levarle indipendentemente dal Parroco dei SS. Biagio e Stefano. Questi, ritenendosi leso nei suoi diritti, inoltrò ricorso alla Curia, la quale invitò gli altri a produrre le loro controdeduzioni. Su di esse e sul ricorso siamo invitati a pronunciarci.

DIRITTO

I. Esame delle ragioni.

1. **Del ricorrente.** – Nel ricorso il Parroco dei SS. Biagio e Stefano, nella cui parrocchia si trova l'Ospedale civile, lamenta che negli ultimi quattro mesi siansi dati tre casi in cui si tentò rompere la consuetudine *ab immemorabili* (come attesta il vecchio Sacrista) e come risulta dal Decreto di Mons. Bolognesi del 1876, il quale espressamente sancisce la *consuetudine vigente* (*già preesistente*) nella sua parrocchia, secondo la quale il Parroco accompagna i morti di parrocchie circonvicine, decedutì in parrocchia sua e all'Ospedale civile, sino al confine della parrocchia stessa.

Si lamenta poi che lo si voglia privare di un *ius acquisitum* portante l'emolumento di L. 300 annue, e reclama dalla Curia che sia subito tolto l'abuso.

Il suo memoriale è fondato sulle seguenti ragioni: La consuetudine, *de quo in casu*, essendo prescritta, centenaria e immemorabile, rimane intatta anche in forza del nuovo Diritto canonico. Deroga infatti al giure ecclesiastico la consuetudine ragionevole prescritta per 40 anni continui e completi (can. 27). Se il diritto non fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, nè la legge generale distrugge le consuetudini particolari (can. 30). Nel dubbio che alcun canone prescritto discordi dal vecchio diritto, si deve stare al vecchio diritto (can. 6, n. 4), perchè nel dubbio, non si presume la revoca della legge preesistente, ma per quanto è possibile, le leggi posteriori vanno conciliate con le anteriori (can. 23). Il Parroco ricorrente risponde anche alla obiezione che i parroci gli fanno citando il can. 5, così concepito: « Vigentes in praesens contra horum statuta canonum consue-« tudines sive universales sive particulares, si quidem ipsis canonibus expresse « reprobentur, tanquam iuris corruptelae corrigantur, licet sint immemorabiles, « nec sinantur in posterum reviviscere ».

Il Parroco di S. Biagio risponde che la consuetudine in parola è *praeter legem*, ma non *contra legem*, quindi non si può giudicare come *iuris corruptela*, tanto più che porta l'approvazione dell'Ordinario Mons. Bolognesi.

E dato che fosse contro la legge, essendo consuetudine centenaria, immemorabile, non solo tollerata, ma anzi approvata dal Vescovo, non può esser tolta.

Dopo aver citato il *Monitore ecclesiastico* « in tema di *sepoltura ecclesiastica*, come per l'addietro, il Codice lascia molto alle varie consuetudini locali », il Parroco prova con citazioni che come nell'antico, così nel nuovo giure il parroco può liberamente e processionalmente in cotta e stola transitare per qualunque diocesi e parrocchia, soltanto che il nuovo Diritto impone l'obbligo di preavvisarne il parroco, per il cui territorio si passa. Ancora dunque si può ritenere in vigore una consuetudine, che fu già confermata e approvata dal dottissimo Mons. Vescovo Bolognesi fin dal 1876.

Conchiude finalmente il suo memoriale notando che qui non si tratta di una semplice consuetudine, ma di una consuetudine che implica i diritti acquisiti dei terzi, che devono rimanere in vigore, come prescrive il can. 4 del nuovo Codice: « Iura aliis quaesita, et privilegia ecc.... quae in usu adhuc « sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse « revocentur ».

2. **Controdeduzioni dei Parroci rurali.** – Prima vogliono dimostrare che non esiste la consuetudine sostenuta dal Parroco dei SS. Biagio e Stefano.

a) Cominciano dicendo arbitraria l'interpretazione data dal ricorrente ai cann. 27, 30, 5, 6, n. 4 del nuovo Codice, e si appoggiano al can. 18 ove si stabilisce: « Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam ver- « borum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et « obscura manserint, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ac legis finem et « circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum ».

b) Riportano la definizione che dà Graziano della consuetudine: *Ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, ubi deficit lex.* Dunque dove esiste la legge non può aver luogo la consuetudine: ma la legge esiste nel giure: *Ius sepeliendi parochianos ad Parochum pertinet,* quindi non può ammettersi la consuetudine.

c) E' dato e non concesso che manchi la legge, la *consuetudine* per avere forza di legge deve essere giusta, utile al bene pubblico, al bene delle anime, ragionevole, conforme al diritto naturale e divino, introdotta ed osservata dalla maggior parte di una Comunità (can. 26).

d) Ora la maggior parte dei Parroci di Belluno si sono portati in modo diverso prima e dopo la circolare del 20 novembre 1876, come consta dalle prime righe della stessa: « Nobis compertum est non unam semper eandemque « agendi rationem quoad matrimonia et funera in Civitate praesertim ac Subur- « biis », e si possono citare fatti di Parroci, che uscirono dai confini della loro cura per assistere ai loro fedeli, e deceduti accompagnarli per il territorio di altra Parrocchia indisturbati in base al principio generale sopra citato.

e) Ora se la consuetudine non può aver luogo che in una Comunità, e se i membri di essa non l'hanno sempre liberamente osservata, non è centenaria, quindi non ha valore di legge, come non ha valore il memoriale del ricorrente, basandosi sulla consuetudine che non esiste.

f) Dicono che il can. 27 letto intero dà ragione a loro, e citano la consueta formula con cui l'attuale Pontefice Benedetto XV pubblicando il nuovo Codice vieta qualunque alterazione o contradizione ai Canoni contenute: « Si « quis hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei ecc. ».

Passano poi a difendere il loro diritto di tumulazione dei deceduti all'Ospedale, ove i parenti lo richiedano, anche senza avviso ed intervento del Parroco ricorrente.

a) Dicono che questo è stato da loro esercitato fin dal febbraio 1919; e affermano il loro diritto ricordando che il giure dispone che il defunto non va sepolto nel luogo dove muore, ma alla sua parrocchia eccetto il caso di malattie infettive, o di mancanza di mezzi nei superstiti. Citano: 1° una decisione della S. C. del C. (19 maggio 1888) in cui si decide che i deceduti negli ospedali *non esenti* devono essere sepolti dai propri parroci; 2° Il can. 1916: « Ecclesia in quam cadaver pro funere transferri debet, ex iure ordinario est « Ecclesia propriae defuncti paroeciae ». 3° Il Can. 1230 per il quale il parroco ha non solo il diritto, ma il dovere di levare il cadavere, portarlo nella sua chiesa parrocchiale, e farne le esequie; e se la morte è avvenuta nel territorio di un'altra parrocchia, e si possa comodamente asportare, è dovere del parroco del defunto, *praemonito parocho loci*, prelevarlo, portarlo alla propria parrocchia e farne le esequie; 4° Finalmente il can. 1232: il sacerdote che accompagna il cadavere alla chiesa funerante, o alla sua sepoltura, può liberamente passare, con la stola e con la croce innalzata, attraverso il territorio di altra parrocchia e diocesi, anche senza il permesso del Parroco o del Vescovo.

b) Quanto poi ai suoi diritti che il Parroco ricorrente sostiene, citano il can. 1236: « *Salvo iure particulari*, quoties fidelis non funeratur in ecclesia « paroeciali propria, defuncti parocho debetur portio paroecialis, excepto casu « quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat ».

DISCUSSIONE

Le controdeduzioni dei Parroci sono tutte dirette a dimostrare che non esiste la *consuetudine*, e perciò dicono arbitraria l'interpretazione data dal Parroco di S. Biagio agli articoli da lui citati a sostegno dei suoi diritti, ma non dimostrano dove veramente consista la malintesa interpretazione.

Essi affermano che i Parroci suburbani usarono in modo diverso prima e dopo il Decreto, ma non danno documenti di prova. Divagano in citazioni di canoni, talora monchi, e delle decisioni della SS. CC. del 1888 e 1890, che non sempre si possono applicare al nuovo giure, e riferiscono le prime parole della Circolare di Mons. Bolognesi, che non fanno all'argomento, perchè sono un concetto generale iniziale, riferentesi ai matrimoni e ai funeri, per poi passare alle disposizioni particolari, ma non riguardano specificatamente l'Ospedale, che pure il decreto medesimo contempla parlando di consuetudini già invalse.

Dichiarano poi a torto che l'Ospedale non è esente, mentre nel nostro caso lo ha esentato l'Ordinario della Diocesi: il privilegio di esenzione per l'Ospedale può essere concesso non solo dalla Santa Sede, ma anche dal Ve-

scovo (S. Rota Rom. in *Bergomen.* 25 febbr. 1919: Wernz, tom. II, P. II. n. 828), e il Vescovo di Belluno lo ha espressamente dichiarato esente con il Decreto Circolare sopra citato.

Nel caso che il Parroco dei SS. Biagio e Stefano dovesse continuare per l'avvenire a celebrare funeri e tumulare, essi chiedono la quarta funeraria senza però tener conto delle condizioni speciali create al Parroco dal Decreto di Mons. Bolognesi.

L'aver poi per tre volte rilevati i defunti dall'Ospedale senza il consenso nè del Vescovo nè del Parroco (che perciò protesta e ricorre all'Autorità Ecclesiastica) non rompe la consuetudine, ma è soltanto un atto di invadenza irragionevole e ingiustificata.

In una parola i Parroci, a quanto ci sembra, sono in errore: 1° perchè negano il valore della consuetudine, che viceversa esiste; 2.° parlano del *giure ordinario* senza tener conto del *giure particolare*, che anche nel nuovo Codice viene nella maggior parte dei casi riconosciuto. Infatti:

1° Il Parroco dei SS. Biagio e Stefano, dimostra con chiarezza e con l'aiuto del Codice la validità dei suoi diritti. Il punto controverso tra lui ed i Parroci suburbani è l'articolo 27 del Codice di Diritto Canonico, che le due parti adducono a prova della propria tesi. L'articolo 27 così si esprime: « Iuri divino, sive naturali, sive positivo, nulla consuetudo potest aliquatenus « derogare: sed neque iuri ecclesiastico praeiudicium affert, nisi fuerit ratio- « nabilis et legitime per annos quadraginta continuos et completos praescripta; « contra legem vero ecclesiasticam quae clausulam contineant futuras con- « suetudines prohibentem, sola praescribere potest rationabilis consuetudo « centenaria aut immemorabilis ».

Sembra che questo articolo sia in favore del ricorrente più che dei Parroci, avendo egli da parte sua la consuetudine più che quadragenaria, e la prescrizione *ab immemorabili.*

Il Decreto di Mons. Bolognesi è del 20 novembre 1876, sono dunque 44 anni che il Parroco dei SS. Biagio e Stefano usa del diritto di esenzione conferitogli dal Vescovo, per l'accompagnamento dei deceduti nell'Ospedale di Belluno. L'osservanza pacifica quadragenaria è certo un tempo più che considerevole, mentre secondo Benedetto XIV è probabile che basti un decennio per sancire una consuetudine. Inoltre il vecchio Sacrista afferma che si è sempre fatto così anche prima del Decreto, dunque la consuetudine è *ab immemorabili.*

Perciò la nuova legge non avendo espressamente tolta o condannata questa consuetudine, secondo lo spirito del can. 5, può essere tollerata dall'Ordinario, come di fatti è lasciata a Belluno, perchè « nisi expressam men- « tionem fecerit, lex non abrogat consuetudines immemorabiles, nec lex ge- « neralis consuetudines particulares » (can. 30). E in virtù del citato can. 27 essendo qui la consuetudine *rationabilis* (perchè decretata e confermata dall'Ordinario e lasciata integra dai successori) *et immemorabilis ab Episcopo adprobata*, perciò *sola praescribere potest clausulam prohibentem futuras consuetudines*; onde l'art. 27 sta in favore del ricorrente.

« Habetur ergo observantia plus quam quadragenaria, quae, quamvis talis « non esset, ut praescriptionem induceret, nihilominus favore eiusdem parochi

« legitima deberet retineri; quatenus enim adsit consuetudo quae assistat cap-
« pellanis et ministris hospitalis, tunc si ista esset alicuius temporis conside-
« rabilis, quamvis non esset talis quod sufficeret in iis quae sunt contra ius...
« adhuc eam sufficere dicebam, quasi quod ita illa sit potius interpretativa,
« seu probativa cuiusdam mandati, quod parochorum universitas dederit illis
« cappellanis et ministris hospitalis, ut eorum vice ac nomine ille actus exer-
« ceretur pro eorum indemnitate ». (De Luca, *De Paroch.*, Disc. 41, n. 6).

Nè vi può essere contradizione; imperocchè mentre nella prima parte del Decreto Mons. Bolognesi determina i diritti concessi ai Parroci dal giure comune, nell'ultima parte del medesimo Decreto sancisce una disposizione particolare riguardo all'Ospedale. Ora la eccezione conferma la legge, non la distrugge: il legislatore (Vescovo) ha usato del suo diritto sostituendo al parroco proprio del domicilio, il parroco del luogo dove si trova l'Ospedale, e questo parroco usa del suo diritto e adempie il suo dovere eseguendo ciò che per lunga consuetudine si è fatto, e che il Codice non distrugge. Nè si dica che il *gius* comune assiste anche il parroco del domicilio, mentre a parità di causa *melior est conditio possidentis* (Pirhing, l. II, tit. 26, n. 38), cioè del Parroco di S. Biagio, il che ha meglio dichiarato la S. Rota Romana in *Vicentina*, 29 marzo 1915; onde la *praesumptio* è contraria al parroco del domicilio, e per conseguenza il diritto quadragenario *in casu ad praescriptionem sufficit.*

2° Nella presente questione i Parroci si fondano sul *giure ordinario* e non tengono in alcun conto il *giure particolare.*

È vero bensì che secondo il diritto comune chi muore fuori di parrocchia senza scegliere la sepoltura, e senza avere sepoltura di famiglia deve essere sepolto nella propria parrocchia, e spetta al proprio parroco trasportare il cadavere, farne le esequie e tumularlo. È vero che questo principio generale si applica anche per i fedeli deceduti negli Ospedali *non esenti*, ma per l'Ospedale Civile di Belluno il Vescovo Mons. Bolognesi ha istituito un *ius speciale*, prescindendo dalla esenzione o non esenzione che prima godesse, lo ha esentato di fatto, certo per evitare i molti inconvenienti, per i quali appunto gli Ospedali di città furono comunemente esentati ed ha stabilito così il *ius particulare.*

I parroci nel citare i canoni 1216, 1236, non hanno tenuto conto delle clausole ivi comprese: *ex iure ordinario*, e dell'altra: *salvo iure particulari.* Essi vogliono che con canoni paralleli si interpreti il Codice a favore della loro tesi: orbene vi è un canone, che a loro è forse sfuggito, e che concilia e unifica tutte le disposizioni dei canoni in materia di funeri ed è il canone 1222, che così dirime la questione: « Quod attinet ad defunctos qui in « domo etiam regulari vel collegio degebant ratione hospitiis, educationis, vel « infirmitatis et ad defunctos in hospitali, standum est canonibus 1216-1278 « nisi constet de iure particulari aut privilegio ».

Ora è questo proprio il caso dell'Ospedale Civile di Belluno per il quale vige il *gius particulare* e il privilegio concesso dalla Circolare di Mons. Bolognesi. Nel dubbio che il Parroco dei SS. Biagio e Stefano possa continuare nelle norme funebri sanzionate per quell'Ospedale, si dovrebbe rispondere affermativamente per il can. 6, n. 2, che dice: « In dubio num aliquod canonum

« praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum »: ma quest'ultimo articolo 1222 toglie ogni dubbio anche sulla questione delle consuetudini future.

CONCLUSIONE

Appare dunque con la maggiore evidenza che la ragione sta dalla parte del Parroco dei SS. Biagio e Stefano, al quale i Parroci suburbani non possono contestare i diritti acquisiti, giusta il can. 4: « Iura aliis quaesita quae « in usu adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis cano- « nibus expresse revocentur ».

Però abbiamo dimostrato che il diritto di quel Parroco non è revocato nè dal Vescovo nè dal Codice, dove anzi in più luoghi è confermato; dunque sembra che la controversia debbasi chiudere, dichiarando semplicemente *nihil innovetur*.

QUESITI MINORI

6. – Nel calendario di varie diocesi viene notato che nella quaresima si può aggiungere l'orazione *pro defunctis* nella Messa celebrata *de feria* e non del Santo, nei doppi, se la Messa viene applicata realmente pei defunti. Qualche autore invece scrive che ciò è solo permesso nei semidoppi, e che quindi non si acquistano nei doppi le indulgenze dell'altare privilegiato. Che deve ritenersi?

R. Nelle nuove Rubriche nulla v'è in proposito. L'indulto in parola è caduto, essendo cessata la causa; la quale era l'obbligo *prima* esistente, di celebrare aggiungendo detta orazione, per l'acquisto dell'indulgenza dell'altare privilegiato. Ora, infatti, essa si acquista con qualunque Messa.

7. – Non pare esatto, quanto si afferma nel M. E., 1921, p. 285 circa l'esorcismo *in Satanam et in angelos apostaticos:* infatti nell'appendice del Rit. Rom. leggesi: « Ex audientia SS.mi diei 18 maii 1890, SS.mus omnibus Episcopis *nec non Sacerdotibus ab Ordinario legitime ad id auctoritatem habentibus*, etc. ». In più nell'Indice, v'è la lettera *R.* Dunque l'esorcismo è limitato e riservato.

R. Si confronti l'edizione tipica del 1913, e si vedrà che nè le parole sottolineate, nè la lettera *R* esistono più. S'osservi poi che l'aggiunta: *Et aspergatur locus aqua benedicta* dimostra che l'esorcismo stesso ha ora carattere locale.

8. – In alcune diocesi v'è la consuetudine delle tre Messe d'agonia, che la famiglia fa celebrare quando una persona è moribonda: i tre celebranti recitano cioè nei giorni doppi la Messa del giorno, aggiungendo la colletta *pro infirmo morti proximo;* se invece è semidoppio si recita la votiva *pro infirmo.* Si può ritenere?

R. Senza il permesso dell'Ordinario, che può autorizzare tale colletta, non si agisce rettamente quanto al primo punto. Nè può sostenersi che dette

Messe debbano considerarsi come votive *privilegiate* sicchè possa sempre dirsi la votiva *pro infirmo,* eccetto quando son proibite le votive privilegiate. Donde si prova tal *privilegio*?!

9. – In alcune parrocchie aventi per titolare Maria SS. Assunta, dopo i Vespri durante l'anno si usa cantare l'antifona *Maria Virgo caelos ascendit* etc. togliendo cioè la parola *Hodie* con cui incomincia.

Può ciò farsi?

R. Trattandosi di recita extra-liturgica non si offenderebbe alcuna Rubrica: a togliere ogni scrupolo potrebbe però sostituirsi l'analoga *Maria Virgo*, seconda delle Lodi. Ma come si concilia il canto di questa antifona aggiunta, con quello dell'antifona finale corrente della B. V. M., ch'è prescritto?!

10. – Il can. 619 dà facoltà agli Ordinarii di punire i religiosi esenti, in tutto quello in cui sono a lui soggetti. Ora il can. 1345 enumera come materia in cui i religiosi sono soggetti, la catechesi. Può l'Ordinario privare della confessione o anche della Messa, i religiosi esenti che trasgrediscano il suo precetto su questo punto?

R. Che possa punirli lo dimostra perentoriamente lo stesso interrogante. Rimane solo a vedere se nel caso si verifica l'*aequa proportio cum delicto*, di cui nel can. 2218, e questo deve apprezzarlo unicamente l'Ordinario nelle circostanze. Trattandosi però di punizione *ad frangendam contumaciam*, occorrono d'ordinario le previe ammonizioni di cui al can. 2222 § 1. In molti casi la prudenza consiglierà anzi di seguire il can. 616 § 2, cioè di esigere prima che la punizione sia inflitta dal loro Superiore, e infliggerla solo se il Superiore non se ne curi.

BREVI RISPOSTE

16. – Il parroco che è anche arciprete, in virtù di questa dignità, può usare nel suo stallo corale il cuscino, ma non il tappeto, giusta il decreto S. R. C. n. 2016.

17. – Un sacerdote invitato dagli stessi sposi, deve domandare al parroco la licenza per celebrare la Messa pro sponsis. Cfr. c. 1101 § 2; *ille tantum... vel per alium*. Il parroco però non può denegarla senza giusta causa, non facendo la legge alcuna riserva: potrà quindi soltanto mettere qualche legittima condizione.

18. – È infondata l'opinione che il Codice abbia tolto senz'altro, in vigore del can. 1451 il giuspatronato o diritto di presentazione *ecclesiastico,* pel pretesto che gli ecclesiastici debbano in prima linea conformarsi alle intenzioni della Chiesa. Anche con la migliore volontà da parte del clero, possono sussistere difficoltà da parte delle tavole di fondazione ecc., per cui il Vescovo stesso debba ammettere la persistenza di tali patronati. E il can. 1462 con la ampliativa « *etiam laicus* » suppone manifestamente che possono persistere patronati ecclesiastici anche pel diritto di presentazione. È vero invece che non se ne potranno costituire più in seguito, senza esplicita concessione della S. Sede.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Il Decreto per i miglioramenti del Clero. — La *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio pubblica il testo del seguente decreto Reale per ulteriori miglioramenti per il clero:

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In aggiunta ai 21 milioni destinati ai parroci del Regno col Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1283, il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto altro contributo di lire 20,500,000 (lire venti milioni cinquecentomila) per l'esercizio 1920-921 e di lire 17,000,000 (lire diciassette milioni) per il successivo esercizio 1921-922, allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica di altre categorie del Clero nella misura indicata per ciascuna di esse, nei seguenti articoli, nonchè alla sistemazione finanziaria dell'Amministrazione suddetta.

Art. 2. Sarà elevato da lire 500 a lire 1000 l'onorario annuo che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde, nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, avendo un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 3. Sarà concesso dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno supplementare alle seguenti categorie del clero fino a portarne la congrua, compresi prodotti casuali, alla misura rispettivamente indicata:

1° Vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale, con autonomia ed indipendenza, lire 1500;

2° Canonici delle Cattedrali e palatini:

a) investiti di particolare ufficio e dignità, lire 3000;

b) canonici semplici, lire 2500;

c) canonici minori (mansionari, beneficiati, ecc.), lire 1500.

3° Vescovi ed arcivescovi, lire 12,000.

Art. 4. Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la esecuzione e applicazione dei provvedimenti con gli articoli precedenti.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI - RODINÒ - DE NAVA.

Visto. *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Per lo sgravio di ricchezza mobile si osserva che gli enti morali e quelli di culto, pagano, ogni anno, macchinalmente la tassa, dietro l'avviso dell'esattore. Da tale bonario uso avviene che il fisco aggiunge ai redditi veri, spesso anche i presunti e i cessati, e si finisce per pagare una tassa di ricchezza mobile non dovuta. Questa inerzia nuoce non poco. Bisogna invece che ogni ente morale o parroco faccia le pratiche per lo sgravio della ricchezza mobile subito che si estingue un cespite, e che si verifichi presso l'Agenzia delle imposte di detta tassa, in cui sono elencati i crediti o cespiti, con la indicazione de' titoli su cui fondano. Tale verifica dovrebbe farsi da tutti i parroci, perchè è certo che spesso figurano redditi non esistenti. Fatta l'indagine, e trovato che vi ha presunzione di redditi inesistenti bisogna subito procedere alle pratiche per cancellare dal ruolo la tassa relativa. Se trattasi di crediti estinti con la riscossione del capitale, bisogna ricercare la quietanza che deve trovarsi nell'Ufficio di Registro. Se fosse estinto il credito con quietanza privata non registrata occorre farne una nuova su due carte bollate, una di lire 1.20 e l'altra da lire 2.40 e presentare i due originali alla registrazione, entro venti giorni dalla data per evitare la multa di ritardata registrazione. Ritirato il foglio da lire 2.40 dal Registro con la dichiarazione della registrazione si chiede alla Agenzia delle Imposte lo stampato modulo per domande di sgravio, vi si allega la quietanza, ritirata dal Registro, e si presenta tutto all'Agenzia per la radiazione e lo sgravio. Se i cespiti da radiare sono molti si accludono nella medesima domanda. Per i crediti estinti con atto notarile basta citarne la data, il nome del notaio e la registrazione con la rispettiva data, numero e foglio, senza esibire la copia. Nella quietanza si noti che il debitore ha diritto di estinguere, che ha offerto il pagamento, e che il ricavato sarà invertito in consolidato del 5 per cento intestato all'ente. Occorrendo di far cancellare un credito prescritto, che il creditore non vuole pagare, si fa la quietanza nei modi suindicati, si dimostra che è prescritto, e che non è utile far lite. Trattandosi di credito mobiliare, il cui debitore è scomparso o sia diventato insolvibile, occorre fare la quietanza dicendo che il credito si estingue per la insolvibilità.

Si tenga presente insomma che il Fisco non può colpire un reddito inesistente. Ad esso basta dimostrare che il reddito non esiste, e perchè non esiste, per attuare lo sgravio.

Per i pensionati monastici. — Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente lettera:

« Questa Segreteria Politica preoccupandosi delle miserrime condizioni in cui versano i vecchi pensionati ex monastici, da molto tempo si è interessata

con premure dirette presso i vari Gabinetti succedutisi al Governo e con ordini del giorno fatti presentare alla Camera dal Gruppo Popolare per ottenere un miglioramento nelle loro pensioni invero irrisorie.

« Recentemente si è potuto ottenere un provvedimento di favore e ciò in sede di bilancio, facendo triplicare lo stanziamento dell'apposita somma nel bilancio del fondo culti. Tale fondo è stato da lire 25,000 portato a lire 75,000 e quindi le pensioni che sul fondo gravano e che prima andavano da un minimo di lire 8 ad un massimo di lire 50 vengono triplicate.

« Non sapendo come far pervenire la notizia agli interessati, prego di darne notizia in modo che gl'interessati stessi possano rivolgersi al Fondo culto per ottenere gli aumenti in parola.

« Con i più cordiali saluti.

« *Il Segretario Politico:*

« STURZO ».

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Con breve *Curavit exponendum* il S. P. Benedetto XV di v. m., in data 13 dicembre 1921 conferiva all'Arci-Abbate pro tempore di S. Martino del S. Monte di Pannonia in Ungheria, la facoltà di benedire egli stesso tutti gli Abati di sua giurisdizione, cioè appartenenti alla Congregazione Ungherese dell'Ordine Benedettino. (Cfr. anche *M. E.*, XXXIII). Il Breve è riferito in *A. A. S.*, XIV, 34. Con altro Breve *Antiquius nihil,* del 23 dicembre, (ibid., 37) conferiva ai Sulpiziani l'autorizzazione perpetua ad accettare il governo e l'amministrazione dei Seminari che loro vogliano commettere i Vescovi « senza l'intervento dei Deputati tridentini, con questo solo « che tanto il Superiore Generale, quanto i singoli membri dell'Istituto, dipen- « dano in ciò, pienamente dagli Ordinari medesimi, ai quali, assistiti da due « canonici della cattedrale debbano render conto ogni anno su la fine della « gestione ». Il S. P. Pio XI con Breve *Sanctuarium B. M. V. ad rupes*, del 20 febbraio 1922, ha richiamato di nuovo i Frati Minori della Provincia Sassone, al governo del medesimo celebre santuario, presso Nepi, che avevano dovuto abbandonare durante la guerra [ib., 150].

In basilica minore è stato eretto il Santuario della B. V. di Aranzazu (i. e. dello spineto) nella Guipuzcoa in Spagna con Breve del 15 dicembre (ib., 35).

Sono state approvate le Costituzioni: *16 agosto 1921:* delle Suore di Carità di Nazareth nel Kentucky (U. S. A.) definitivamente; delle Suore del Buon Pastore di Québec nel Canadà, pure definitivamente; *27 novembre 1921,* dei Sulpiziani, per un decennio a modo di esperimento; delle Suore Francescane della Misericordia (Lussemburgo) e delle Suore di Nostra Signora di Namur, entrambe definitivamente [Cfr. *A. A. S.*, XIII, 561]; *25 febbraio 1922:* delle Suore Terziarie Francescane della Misericordia (Olmütz) per un settennio a modo di esperimento; le « Figlie di S. Camillo », di Roma, hanno riportato il decreto di lode e l'approvazione settennale delle Costituzioni [ib., XIV, 164].

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate fra le altre le seguenti lettere del S. P. Benedetto XV di s. m.: 7 novembre 1921: al P. Paolo Manna, congratulandosi vivamente dell'erezione del Seminario del SS. Cuore di Gesù per le Missioni estere, eretto in Ducenta, presso Aversa, per la munificenza del compianto canonico Luigi Grassia: in questa bella lettera caldamente raccomanda ai Vescovi e al clero e al popolo del Mezzogiorno la cultura e l'incremento delle vocazioni missionarie, ricordando i gloriosi meriti acquistati dal ven. Matteo Ripa pel Collegio Cinese fondato a Napoli nel 1724. (1) [*A. A. S.*, XIV, 12]. 14 novembre: A Mons. Amedeo Casabona, Vescovo di Chiavari, in occasione del Sinodo ivi celebrato, ricorda e inculca al clero la necessità di prender viva parte all'azione economico-sociale. « Nè credano che basti loro il sollecito adempimento degli uffici sacerdotali: ciò poteva forse bastare un tempo allorchè la vita familiare era bastevole scuola di educazione alle virtù cristiane; ma oggi, in tanta corruzione di costumi, è necessario ad ogni modo che i sacerdoti *vadano al popolo* e agiscano con esso e su di esso: che difendano con ogni arma la verità e la vita virtuosa; che sventino le insidie, circondanti la gioventù; che si adoprino per quelle società e quelle industrie e opere di carità, che allargano e rendono più intensa l'opera pastorale: a chi ben sa adoprarle, *non vi è mezzo che non riesca a bene* » [XIV, 13]. 14 novembre: A Mons. Arcivescovo di Vercelli, per l'incoronazione della B. V. degli infermi, che si venera in quella cattedrale: loda specialmente il proposito di celebrare tale solennità, più che con pompe esteriori, con le Missioni al popolo e gli esercizi spirituali [XIV, 38]. 24 novembre: Al principe Camillo F. Massimo, preside del Comitato Romano per le onoranze a s. Filippo Neri, nel VII centenario della sua canonizzazione: offrendo 25 mila lire per la nuova urna del santo, ne ricorda la caratteristica di voler congiunta la santità alla festevolezza, le sante arti con cui allettava la gioventù, ed esprime la speranza che le feste contribuiranno a riaccendere fra i giovani il fervore da lui acceso [XIV, 152]. 5 dicembre: Al Cardinale Silj e al sig. Bartolo Longo, commendando la nuova fondazione pompeiana di un Istituto per le figlie dei carcerati, che dichiara opera pontificia, ed encomiando l'azione svolta in questi ultimi anni per le opere del santuario di Valle di Pompei [XIV, 153]. 8 dicembre: Al sig. Luigi Oster, preside dell'Opera della Santa Infanzia in Germania, nel 75° dalla fondazione della medesima in quelle regioni: esprime la sua consolazione per quello che fanno per gli infedeli i bambini della Germania, pur nella miseranda condizione in cui si trovano [XIV. 155]. 9 dicembre: Al Vescovo di Montalto pel quarto centenario dalla nascita di Sisto V, di cui ricorda l'alacrità, la prudenza e specialmente l'austerità nell'amministrazione della giustizia, la caritatevole misericordia, e infine l'amore per le arti e il benessere del popolo. Esempi salutari a ricordarsi oggi « in tanta e tanto diffusa « fiacchezza e tracotanza, mentre quasi è calpestata la maestà delle leggi e « l'autorità dei governanti »; contribuendo per 50 mila lire all'erezione di un orfanotrofio da intitolarsi a « Felice Peretti » [ib., 13]. 13 dicembre: All'Epi-

(1) Pure Collegio per le Missioni, specie di Africa e America, è stato dichiarato in Roma il Collegio S. Alessio Falconieri, dei Servi di Maria, con decreto della S. C. di P. F., del 25 gennaio 1921 [Ib., 15].

scopato Rumeno, raccolto per la prima volta in congresso a Bucarest [ib., 156] e 20 dicembre: all'Episcopato Ungherese, pel congresso annuale in Budapest [ib., 39] porge i consueti ringraziamenti e conforti.

Anche il S. P. Pio XI ha inviato in data 8 marzo 1922 una bellissima lettera al Principe Massimo per le feste di s. Filippo Neri, facendo voti che le medesime « segnino, quasi pietra miliare nella storia gloriosa di quest'alma Città, un efficace e potente risveglio di pietà e di fede » in tutto il popolo e in primo luogo nelle balde schiere della gioventù cattolica. In particolar modo divengano un forte argine al dilagare di quella corruttela e miscredenza che il flagello della guerra ha lasciato in triste retaggio, e siano alla tribolata umanità l'aurora di quella pace vera e duratura che poggia soltanto su la vita veramente cristiana ».

Circoscrizione Ecclesiastica. — Con Breve del 22 ottobre 1921 è stato rettificato il confine tra la Prefettura Ap. dello Schleswig-Holstein e il Vicariato di Danimarca, attribuendo a questo il territorio staccato dalla Germania e unito al regno danese, in forza del plebiscito (*A. A. S.*, XIII, 553). Con decreto concistoriale del 17 febbraio 1922, alla diocesi di Albi in Francia, sono stati aggiunti i titoli delle soppresse diocesi di Castres et Levaur in guisa che la diocesi d'ora in poi si denomini « Albiensis, Castrensis et Vauriensis » [id., XIV, 158]. Con decreto della S. C. di Propaganda Fide del 20 febbraio la missione di Limuru è stata staccata dal Vicariato Apostolico dello Zanzibar e aggiunta a quello del Kenya [ib., 114].

Cause di beatificazione e Canonizzazione. — Si è pubblicato in data 22 febbraio il decreto della S. C. dei Riti che introduce la causa del Servo di Dio Alfredo Pampalon sac. professo della Congr. del SS. Redentore: nacque in N. D. de Lévis presso Québec il 24 novembre 1867, e condusse santamente la sua gioventù, preparandosi per volontà paterna alla carriera commerciale. Ammalato gravemente e risanato volle invece darsi a Dio, ed entrò nel Collegio dei Redentoristi di Beaupré (1886). Compì la sua cultura sacerdotale nel Belgio, ordinandosi il 4 ottobre 1892. Esercitò fervorosamente il ministero in Mons. e Beauplateau (diocesi di Liegi) su la fine del 1894 fu incolto da tisi inesorabile, e sebbene rinviato a Beaupré nel Canadà, non fece che una continua preparazione alla morte: spirò il 30 settembre 1896 nella maniera più edificante: nei suoi ultimi istanti raccolse tutte le sue forze per recitare ad alta e chiara voce il *Magnificat*. Il postulatore della Causa è il R. P. Claudio Benedetti, C. SS. R. [*A. A. S.*, XIV, 166].

Si sono discussi: 17 gennaio: la revisione degli scritti del Servo di Dio Luca Belludi, detto Beato, dei Frati Minori; 21 febbraio: il dubbio su le virtù della Ven. Maddalena march. di Canossa, fondatrice delle Figlie di Carità dette Canossiane; 7 marzo: i tre miracoli proposti per la causa della Ven. Teresa del Bambin Gesù, Carmelitana di Lisieux; 14 marzo: il dubbio su le virtù della Ven. Teresa Eustochio Verzeri.

Nuovi Vescovi. — Monsig. Lazaro Miedia, Vesc. di Uskub è prom. Arciv. di *Scutari;* Monsig. Patrizio O' Donnell, Vescovo di Raphoe, è stato nominato

Coadiutore con futura, del Card. Logue, Arciv. di *Armagh*; Mons. Michele de Lima Valverde, Vesc. di S. Maria nel Brasile è stato promosso Arciv. di *Olinda e Recife*; Mons. Elvezio Gomez de Oliveira, vesc. di S. Luigi del Maranão è stato nominato Coadiutore con futura, dell'Arciv. di *Marianna* (Brasile); il P. Agostino Giustiniani, dei Minori, Ausiliare del Vescovo di *Aiaccio,* con residenza in Bastia; Mons. Patrizio Barry, Vesc. di *S. Agostino nel Texas;* Mons. Michele Sheehan, Coadiutore con futura dell'Arciv. di *Sydney;* Mons. Donaldo Mackintosh, Arciv. di *Glasgow;* Mons. Michele de la Mora Vesc. di Zacatecas è trasf. a *S. Luigi del Potosi* (Messico); Mons. Valentino Zubizarreta, Vesc. di Camagüey a *Cienfuegos;* Mons. Enrico Perez Serantes è stato eletto Vesc. di Camagüey; Mons. Salvatore Baccarini, Vesc. di *Terracina, Sezze e Piperno;* Mons. Eugenio Tosi, Vesc. di Andria, è prom. Arciv. di *Milano;* Mons. Giordano Corsini è nominato Vesc. tit. di Ebron e Ausiliare per Verona; Mons. Antonio Melomo, Vescovo di *Squillace.*

Nomine Pontificie. — Il S. P. Benedetto XV, di v. m., nominava Mons. Luigi Sincero, *Consultore della S. C. degli AA. EE. SS.;* Mons. Giuseppe Pizzardo e Mons. Francesco Borgongini Duca, *Consultori della S. C. Concistoriale;* P. Ladislao Marszalkiewicz, *Consultore della S. C. di Propaganda*; Mons. Decio Botti, *Pro-Segretario per l'Economia nella medesima S. C.*

Il S. P. Pio XI, confermava l'E.mo Sig. Card. Gasparri *Segretario di Stato*; nominava il Card. Sbarretti alla *S. C. degli AA. EE. SS.*; Mons. Carlo Confalonieri, *Suo Cameriere segreto particip.*; Mons. Ubaldo Mannucci, *Prelato Uditore di S. R. Rota e Consultore della S. C. del Concilio*; Mons. Diego Venini, *Cameriere segreto partecipante di S. S.*

Necrologio. — Sono defunti: 18 settembre Mons. ***Tommaso O' Gorman,*** Vescovo di Sioux-Falls (U. S. A.); 7 gennaio Mons. ***Franc. Sav. Brunet,*** Vescovo di Mont-Laurier (Canadà); 19 gennaio Mons. ***Carlo Ugo Gauthier,*** Arciv. di Ottawa (Canadà); 27 gennaio Mons. ***Emanuele Damasc. da Costa,*** Vescov. di Angra nelle Is. Canarie, sacrilegamente assassinato; 24 febbraio Mons. ***Bartolomeo Clemente Combes,*** Arciv. di Cartagine; 28 febbraio Mons. ***Desiderato Giacinto Berthoin,*** Vesc. di Autun e Mons. ***Ippolito Teissier,*** Vesc. di Mysore (India); 29 marzo Mons. ***Salvatore Bella,*** Vesc. di Acireale.

Alle molte richieste rispondiamo che sono stati pubblicati testè i nuovi Uffici della* S. Famiglia, S. Gabriele, S. Efrem., S. Ireneo, S. Raffaele, *i quali in molti punti differiscono dai vecchi, "pro aliquibus locis". Per acquisti, vedi copertina.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.